



# CITTA' DI ANZIO

PROVINCIA DI ROMA

C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

*Servizi Sociali*

## ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – ANNO 2020

### 1. FINALITA'

Il Comune di Anzio, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, provvede all'istruttoria, ed all'eventuale concessione, dell'**Assegno ai Nuclei Familiari** con tre o più figli minori erogato dall'INPS per l'Anno 2020.

### 2. DESTINATARI

Il contributo può essere richiesto da uno dei genitori in possesso dei **seguenti requisiti**:

- **Cittadinanza italiana e/o comunitaria, o extracomunitaria in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o titolari di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE;**
- **Residenza nel Comune di Anzio al momento della richiesta;**
- **Almeno 3 figli minori tutti presenti nello Stato di Famiglia anagrafico del richiedente;**
- **Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare per l'anno 2020 inferiore o uguale ad € 8.788,99.**

### 3. MODALITA' DI ACCESSO

La domanda dovrà essere presentata **entro e non oltre il 31 gennaio 2021** a: **Comune di Anzio, Ufficio Protocollo, P.zza C. Battisti n° 25, 00042 Anzio (RM) – Pec [protocollo.comuneanzio@pec.it](mailto:protocollo.comuneanzio@pec.it).**

### 4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- **Modulo di Richiesta**, debitamente compilato e sottoscritto;
- **Attestazione ISEE** per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni o a famiglie con minorenni;
- **Dichiarazione Sostitutiva Unica** debitamente firmata dal dichiarante della stessa;
- **Copia fotostatica del documento d'identità** del richiedente il contributo;
- **Copia fotostatica del documento d'identità** dell'intestatario dell'Attestazione ISEE;
- **Eventuale copia del permesso CE per soggiornanti lungo periodo, o della carta di soggiorno.**

### 5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Decreto Legge n. 109 del 31/03/1998;**
- **Legge n. 448 del 23/12/1998;**
- **Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 07/05/1999;**
- **Legge n. 144 del 17/05/1999;**
- **Legge n. 488 del 23/12/1999;**
- **Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 306 del 15/07/1999;**
- **Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21/12/2000;**
- **Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 04/04/2001;**
- **Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/05/2001;**
- **Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 337 del 25/05/2001;**
- **Decreto Ministeriale n. 34 del 15/03/2002;**
- **Normativa vigente in materia di calcolo ISEE**
- **Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici degli assegni mensili per il nucleo familiare numeroso e di maternità *Publicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2020.***

## 6. ISTRUTTORIA

L'assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall'INPS con cadenza semestrale posticipata. All'utente verrà comunicato da parte del Comune di Anzio l'esito positivo o negativo dell'istruttoria ed in caso di esito positivo verrà indicato il giorno in cui i dati necessari per l'emissione dell'assegno sono stati inviati telematicamente all'INPS.

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'**Ufficio dei Servizi Sociali**, sito ad Anzio, Via di Villa Adele, 2 – 0698499473 – [servizi.sociali@comune.anzio.roma.it](mailto:servizi.sociali@comune.anzio.roma.it).

## 7. CRITERI DI CALCOLO

L'importo massimo dell'assegno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è di € **145,14** per 13 mensilità per un totale massimo pari ad € 1.886,82 (il calcolo del diritto viene effettuato tramite una pagina di calcolo preimpostata sul sito dell'INPS).

Il periodo di godimento dell'assegno può essere inferiore all'anno solare nei seguenti casi:

- **compimento del 18° anno di età di uno dei figli nel corso dell'anno 2020**: l'assegno viene erogato fino alla fine del mese in cui il figlio compie gli anni;
- **nascita del terzo figlio nel corso dell'anno 2020**: l'assegno viene erogato dal primo giorno del mese in cui è nato il terzo bambino;
- **sussistenza dei requisiti solo per parte dell'intero anno solare**: l'assegno viene erogato fino alla fine del mese in cui sussistono tutti i requisiti di accesso al contributo; e/o l'assegno viene erogato dal primo giorno del mese in cui sussistono tutti i requisiti di accesso al contributo.

## 8. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Questo Ente è tenuto alla verifica anagrafica degli **Stati di Famiglia** dichiarati nelle pratiche pervenute e pertanto **qualsiasi difformità riscontrata potrà essere oggetto di esclusione dal contributo** (*Lo Stato di Famiglia dichiarato con DSU ed Attestazione ISEE deve essere congruente con lo Stato di Famiglia anagrafico, fermo restando quanto specificato dalla normativa ISEE in caso di particolari condizioni anagrafiche familiari*).

**Allo stesso modo, sarà oggetto di esclusione:**

- **Attestazione ISEE con difformità/omissioni;**
- **Presentazione richiesta oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2020;**
- **Superamento dei limiti di reddito ISEE;**
- **Mancanza del titolo di soggiorno previsto come requisito fondamentale di accesso;**
- **Mancata presentazione della documentazione specificata al punto 4.;**
- **Mancata sottoscrizione** di: modulo richiesta; DSU; documenti d'identità presentati in copia.

**In tutti i casi, è fatta salva la possibilità di presentare nuova richiesta di A.N.F. integra e conforme, entro e non oltre il 31 gennaio 2021.**

## 9. REVOCA DEI BENEFICI

**Ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 71 dello stesso D.P.R.,** nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze (vedi sottoscrizione dichiarazione sostitutiva unica "...consapevole delle responsabilità penali che mi assumo...").

La **revoca del beneficio concesso** può essere predisposta, secondo le modalità di cui all' art. 11, D.P.C.M. 306/99, ed alla Circolare I.N.P.S. n. 206/00, in seguito ai **controlli effettuati periodicamente dalla Guardia di Finanza**, qualora sia ravveduta l'irregolarità delle dichiarazioni rilasciate. Tali irregolarità saranno oggetto di indagini da parte dell'Autorità competente con eventuale emissione di Sanzione Amministrativa o altro provvedimento adeguato al caso specifico, così come disciplinato dalla normativa vigente in materia.